

AREA LAVORO – RELAZIONI SINDACALI

18 febbraio 2021

Alle aziende associate

TRATTAMENTO FISCALE DEI BUONI PASTO DATI AI DIPENDENTI IN SMART WORKING

Con la risposta ad interpello n. 956-2631-2020, l’Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale del Lazio) è intervenuta in merito ad una fattispecie di particolare attualità ed interesse per numerose realtà aziendali, precisando che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, nei limiti di importo previsti dall’art. 51, comma 2, lettera c) del TUIR, il valore dei buoni pasto (4 euro per i buoni cartacei e 8 euro per quelli elettronici), anche nell’ipotesi in cui gli stessi siano riconosciuti a dipendenti che prestano la loro attività in modalità di “lavoro agile” (smart-working).

Si segnala tuttavia come la recente giurisprudenza di merito (Tribunale di Venezia n. 1069/2020), abbia negato ai lavoratori agili il diritto a ricevere i buoni pasto, in quanto non costituirebbero un trattamento necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell’orario di lavoro.

Nella risposta all’interpello l’Agenzia delle Entrate, richiamando anche il Dm n. 122/2017, ha anche aggiunto che il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, ivi incluse le ipotesi in cui l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo.

Allegato: risposta ad interpello n. 956-2631-2020 Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Lazio

Per ogni ulteriore chiarimento la Nostra Area Lavoro - Relazioni Sindacali (Dott. Federico Vecchi – Tel. 059/894811 – Mail: f.vecchi@confapiemilia.it) è a Vostra disposizione.

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia

